

CIRCOLARE n. 63 del 4 maggio 2020

Prot. n. 481 AC/mr

OGGETTO: **Messaggio INPS n. 1822/2020 – Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in deroga**

Chiarimenti su rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali da emergenza Coronavirus

Con il messaggio in commento l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, chiarisce la corretta definizione del rapporto che intercorre tra i diversi trattamenti di integrazione salariale e l'indennità di malattia.

In linea generale richiamando l'articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, si evidenzia che *“il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”*.

La disciplina di dettaglio, è contenuta nella circolare INPS n. 197/2015, per ciò che attiene alle integrazioni salariali (CIG) e in via analogica alla CIG in deroga.

Nello specifico, la circolare n. 197/2015 prevede, al paragrafo 1.8, il principio di prevalenza della CIG sulla malattia.

Inoltre, se durante la sospensione dal lavoro a zero ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali e non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente all'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:

- in caso di totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- in caso di sospensione dal lavoro della totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Se l'intervento di cassa integrazione si realizza tramite una prestazione lavorativa ad orario ridotto, prevale l'indennità economica di malattia.”

La circolare INPS n. 130/2017 disciplina ciò che riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).

In particolare al paragrafo 2.4.1., per l'assegno ordinario con sospensione a zero ore, con la malattia insorta durante il periodo di sospensione, questa non è indennizzabile e il lavoratore continuerà a percepire l'assegno ordinario e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa:

- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.


In caso di riduzione di orario l'assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità delle stesse.

Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura del testo in allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato 1

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare FIPE n. 26/2020 Circolare FIPE n. 27/2020 Circolare FIPE n. 30/2020 Circolare FIPE n. 32/2020 Circolare FIPE n. 34/2020 Circolare FIPE n. 39/2020 Circolare FIPE n. 40/2020 Circolare FIPE n. 42/2020 Circolare FIPE n. 44/2020 Circolare FIPE n. 45/2020 Circolare FIPE n. 48/2020 Circolare FIPE n. 51/2020 Circolare FIPE n. 55/2020	www.inps.it	Covid-19; Coronavirus; ammortizzatori